

PORTICCIOLO DI CARLOFORTE
(Darsena Pescherecci)

REGOLAMENTO INTERNO
PER L'ESERCIZIO, L'USO E LA SICUREZZA

1. PREMESSE

1.1 Fonti

La Società MARINE SIFREDI (di seguito denominata “Società”) ha redatto il presente Regolamento Interno in aderenza alla Concessione Demaniale Marittima Pepertorio N. 1559/2019 registrata a Cagliari il 12.04.2019 con il N. 1/88 rilasciata dalla Regione Autonoma Della Sardegna, Assessorato Degli Enti Locali Finanze e Urbanistica, relativa all'area demaniale marittima facente parte del Porticciolo denominato Darsena Pescherecci, di seguito denominato Porto, nel Porto di Carloforte.

L'oggetto del regolamento è costituito dall'amministrazione generale del Porto.

1.2 Individuazione delle parti

Nel presente Regolamento la Marine Sifredi verrà indicata con la denominazione di “Società” mentre con la locuzione “Utente” verrà identificata la persona fisica, giuridica o ente alla quale è assegnato il diritto di utilizzo di un posto di ormeggio o posto barca a terra e dei relativi servizi portuali (Proprietario, Comandante o responsabile dell'Unità, noleggiatore, etc.) nonché tutti coloro che, anche occasionalmente, frequentino il porto.

Le norme contenute nel presente Regolamento dovranno essere scrupolosamente osservate da tutti gli Utenti del Porto e da chiunque, a qualsiasi titolo, vi acceda, cioè tutti coloro che godono a qualsiasi titolo delle infrastrutture, dei servizi portuali e dei beni (posti ormeggio, pontili, banchine, attrezzature, posti auto, posti barca a terra, etc.), ricadenti nell'ambito del Porto, i pescatori marittimi presenti nella struttura portuale nonché gli eventuali fruitori del distributore carburanti e dello scivolo di alaggio.

La Società provvede a dare pubblicità alle prescrizioni di comportamento da essa stessa stabilite mediante affissione di un esemplare del presente Regolamento nei locali della Direzione e mediante ogni altra forma di pubblicità ritenuta opportuna. Il presente Regolamento è ritenuto accettato dagli Utenti e dai frequentatori del Porto, per il solo fatto che essi accedano all'area portuale.

Nello spirito del presente Regolamento e per il continuo miglioramento dei servizi predisposti nel Porto, la Direzione potrà curare altresì l'esposizione di comunicazioni, informazioni e raccomandazioni che si rendessero necessarie per meglio precisare le norme di comportamento degli Utenti del Porto medesimo.

Tutti, inoltre sono soggetti al rispetto delle norme contenute nel Codice della Navigazione.

1.3 Modifiche e aggiornamenti

La Società si riserva di aggiornare, integrare, modificare in ogni momento, e con l'approvazione della Autorità Marittima, il presente Regolamento Interno, il Piano Ormeggi e la planimetria viabilità, con quelle ulteriori disposizioni che si rendano necessarie o che siano ritenute opportune allo scopo di rendere il Porto sempre più sicuro, efficiente, funzionale, pulito e gradevole per gli Utenti, in accordo con le disposizioni delle Autorità competenti.

1.4 Organizzazione Interna

La Direzione del Porto provvede alla gestione portuale e a tutte le attività connesse.

La Direzione del Porto è affidata ad un Direttore al quale vengono attribuiti tutti i poteri necessari alla gestione del Porto, alla fornitura dei servizi portuali, delle prestazioni accessorie e connesse.

2. ORMEGGI

2.1 Posti di ormeggio

Il Porto dispone di 173 posti barca, divisi per categorie, che consentono l'ormeggio a natanti e imbarcazioni da diporto (di seguito denominate Unità) come indicato nel Piano Ormeggi.

Nel caso in cui la Direzione lo ritenga opportuno, potrà modificare il Piano Ormeggi per adeguare gli ormeggi alla realtà diportistica del momento, senza creare modifiche o alterazioni sostanziali.

I posti di ormeggio sono contrassegnati con numerazione araba progressiva.

Ciascun posto di ormeggio è dotato di bitte o anelli per l'ormeggio e di una trappa collegata al corpo morto, se non affiancato a finger, banchina o pontile.

I posti barca sono elencati, con l'indicazione del nominativo dell'Utente e del nome dell'Unità, in apposito registro tenuto presso l'ufficio della Direzione del Porto ed a disposizione delle Autorità.

2.2 Dimensioni massime delle Unità

L'ingombro effettivo dell'Unità, compreso tutto ciò che sporge dallo scafo (parabordi, battagliola, pinne stabilizzatrici, pulpito, delfiniera, bompresso, plancetta di poppa, gruette, tender a poppa, gruppi poppieri, motore fuoribordo e qualsiasi altra sporgenza), non può eccedere le dimensioni del posto barca, nè invadere il pontile o la banchina.

Eventuali tender tenuti in acqua devono rientrare nei limiti dimensionali del posto barca, senza che in alcun modo possano ostacolare le manovre delle barche adiacenti.

Le misure riportate nella licenza di navigazione (o certificato di omologazione/conformità per i natanti) o dichiarate in fase di prenotazione, potranno essere utilizzate solo come riferimento iniziale, in attesa della verifica delle stesse, prevista in ogni circostanza in cui si renda necessario, ove richiesto in contraddittorio con l'Utente.

Qualora l'Unità ormeggiata abbia un ingombro superiore a quello previsto per il posto barca, la Società si riserva la facoltà di disporre l'immediato allontanamento.

Gli Utenti che hanno acquisito il diritto di utilizzo di un posto barca, dovranno rigorosamente rispettarne le dimensioni ed il posizionamento; eventuali variazioni e modifiche potranno essere apportate esclusivamente dalla Direzione.

2.3 Contratto di ormeggio per un periodo comunemente concordato

Gli Utenti che hanno sottoscritto con la Società regolare contratto di ormeggio ed adempiuto alle condizioni stabilite, hanno diritto all'utilizzo di un posto di ormeggio di adeguate dimensioni, ma non all'utilizzo di un posto barca in particolare se non espressamente specificato, e dei relativi servizi portuali.

L'assegnazione od il cambio di posto barca, oltre che del piano ormeggi, terrà conto della tipologia delle Unità (vela, motore, vela latina, d'epoca etc) e delle caratteristiche manovriere della stessa per un più agevole ingresso di quelle più difficoltose in base a venti predominanti ed agli spazi di evoluzione.

La cessione del diritto di utilizzo di un posto di ormeggio ha carattere rigorosamente personale. Ove l'Utente debba rinunciare ad utilizzare il posto di ormeggio, potrà farlo esclusivamente in favore della Società ed è obbligato a comunicare le date di assenza.

La Direzione può disporre variazioni dell'ormeggio, garantendone all'Utente un altro di dimensioni adeguate (se necessario anche in altra concessione gestita dalla Società), in caso di manifestazioni di vario genere (boat Show, fiere, etc), di lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria (pontili, banchine, strutture di ormeggio, impianti, etc) di dragaggi, e/o di esigenze organizzative della

gestione del Porto ovvero, a seguito delle disposizioni dell'Autorità Marittima.

In caso di emergenza (condizioni meteo avverse o altro) qualora la Direzione lo ritenga indispensabile, può disporre l'occupazione dell'ormeggio assegnato non utilizzato da almeno tre giorni consecutivi se non vi è stata alcuna comunicazione da parte dell'Utente che intendeva assentarsi.

2.4 Ormeggio in transito

L'imbarcazione in transito, e cioè che giunge in porto senza una preventiva prenotazione opportunamente confermata dalla Direzione del Porto o che approda per rifugio, potrà utilizzare uno degli ormeggi all'uopo destinati, qualora ve ne sia disponibilità ad essa adeguata al momento del suo ingresso.

Qualora esista la necessità di disponibilità di ormeggio in zona transito, l'Utente in Transito non potrà comunque sostare ivi per un periodo consecutivo di ormeggio superiore a 72 ore, rinnovabili per un ulteriore periodo di pari durata nei casi di avaria dell'unità, salvo che la permanenza oltre tali termini non sia giustificata da ragioni di sicurezza della navigazione. Il diritto al posto di ormeggio di transito si interrompe non appena l'imbarcazione si allontani dallo stesso per un periodo superiore alle 24 ore.

Qualora la Direzione del Porto ravvisi la necessità di disponibilità in zona transito, l'Utente ivi ormeggiato da più di 72 ore dovrà lasciare libero il posto di ormeggio occupato su semplice richiesta della Direzione medesima e, ove intenda rimanere nello specchio acqueo dell'approdo, trasferirsi nei posti in quel periodo disponibili per l'ormeggio riservato.

Fatta eccezione per la prestazione dei servizi portuali, per i quali è previsto il pagamento del corrispettivo secondo le tariffe vigenti, la sosta sarà gratuita per un periodo limitato a 4 ore giornaliere nella fascia oraria dalle 9.00 alle 19.00 e per non più di tre ormeggi nell'arco di ciascun mese.

Decorso il periodo sopra citato, gli Utenti in transito sono tenuti al pagamento delle tariffe per la sosta vigenti.

Le norme sopraindicate valgono anche per le Unità eventualmente in avaria. L'ormeggio di transito non è quindi riservabile, se non da parte della Direzione del Porto o dell'Autorità Marittima per comprovate ragioni di sicurezza o forza maggiore.

Per quanto riguarda la regolamentazione degli accosti riservati al transito destinato alle Unità condotte da persone con disabilità o con persone con disabilità a bordo, si applica la normativa prevista all'Art.49-nonies del Decreto Legislativo 3 novembre 2017.

3. NORME GENERALI DI CIRCOLAZIONE DEL NAVIGLIO

3.1 Accesso e sosta del naviglio

L'approdo è consentito in ogni tempo solo alle Unità da diporto ed in caso di cattivo tempo al naviglio in genere, previa richiesta.

L'entrata in porto è autorizzata solamente alle unità in condizioni di navigabilità, ossia in condizioni tali da effettuare la navigazione corrispondente al tipo ed al modello dell'Unità stessa. Eventuali Unità in difficoltà od in avaria potranno richiedere l'ausilio della Direzione che provvederà, con i propri mezzi, a fornire l'assistenza necessaria per l'entrata nel Porto turistico e per l'ormeggio.

La sosta è calcolata in giornate di presenza e cioè in periodi di 24 ore, da mezzogiorno a mezzogiorno; le frazioni di giorno sono calcolate per intero.

3.2 Identificazione delle Unità e contrassegni

Tutti gli Utenti, indipendentemente dal tipo di posto di ormeggio da loro occupato, all'arrivo in porto della Unità devono recarsi alla Direzione Porto e compilare la "Dichiarazione di Arrivo", su cui vengono riportati tutti i dati dell'Unità e dell'Utente nonché le condizioni di ormeggio. L'Utente è responsabile sia ai fini amministrativi, che operativi, della veridicità della propria Dichiarazione di

Arrivo.

Ogni Unità ormeggiata in porto deve essere chiaramente identificabile dal personale della Direzione Porto.

L'Utente deve perciò provvedere a che il nome o la matricola della propria Unità sia chiaramente distinguibile dalla banchina o pontile.

Per le Unità prive di numero di matricola, nome o altro segno distintivo, l'Utente deve richiedere alla Direzione Porto un contrassegno adesivo numerato da tenere a bordo in posizione ben visibile. Ogni Unità non identificabile verrà ritenuta dalla Società come occupante abusivamente un posto di ormeggio e pertanto potrà esserne disposto lo spostamento per ripristinare la disponibilità del posto di ormeggio.

3.3 Manovre in porto

Lo specchio acqueo portuale è unicamente destinato a manovre di ormeggio e disormeggio e a rotte di ingresso ed uscita delle Unità. Le Unità in uscita hanno la precedenza su quelle in entrata.

Le Unità munite di apparato VHF dovranno mettersi in ascolto prima di impiegare lo specchio acqueo navigabile.

L'Utente, nell'eseguire tutte le manovre all'interno dell'approdo ed in particolare quelle di attracco e di partenza, dovrà sempre attenersi alle disposizioni del presente Regolamento, nonché alle indicazioni scritte o verbali, impartite dalla Direzione Porto, o dal personale da essa dipendente, pur restando l'Utente pienamente responsabile dell'attuazione della propria manovra.

L'Utente dovrà dare preventiva comunicazione alla Direzione Porto nel caso di assenza superiore alle 24 ore.

La navigazione a vela è proibita nell'ambito portuale, salvo in caso di avaria o mancanza del motore ausiliario e con comunicazione alla Direzione.

E' vietato ogni tipo di evoluzione non connesso con le manovre suddette.

Eccezion fatta per espressa diversa disposizione della Direzione del Porto, la velocità massima consentita all'interno del Porto è di 3 (tre) nodi, e comunque quella di sicurezza intesa come la velocità a cui deve procedere un'Unità in modo da poter agire in maniera appropriata ed efficiente per evitare collisioni e per poter essere arrestata entro una distanza adeguata alle circostanze ed alle condizioni del momento.

Nel caso in cui si venisse a trovare un sovraffollamento nel bacino portuale di Unità in manovra, il personale potrà disporre l'uscita dal Porto di una o più Unità per una più sicura effettuazione delle manovre di ormeggio.

3.4 Ancoraggio

Esclusi i casi di forza maggiore, è vietato dar fondo all'ancora all'interno del Porto senza il permesso della Direzione del Porto. Rimane comunque a discrezione di chi dirige la manovra valutare se necessario dar fondo all'ancora per maggiore sicurezza, fermo restando che assume la piena responsabilità di ogni danno che la manovra dovesse arrecare alle attrezzature di ormeggio del Porto.

3.5 Ormeggi e responsabilità

Le Unità devono essere ormeggiate in sicurezza e secondo le corrette norme marinarie.

Ciascun posto di ormeggio è corredato di un sistema di ormeggio costituito da corpi morti, catenarie, trappe, bitte e anelli. La manutenzione di tali strutture è a cura della Società.

E' vietato, salvo espressa autorizzazione della Direzione, predisporre boe per il salpamento della trappa di ormeggio.

L'Utente è il solo e unico responsabile della adeguatezza ed efficienza delle cime di ormeggio, molle e accessori da bordo alla banchina o pontile e della trappa di ormeggio da bordo alla catenaria per la sola parte di essa a bordo o comunque in contatto con parti e accessori dell'Unità (passacavi, ancore, etc.).

L'Utente è sempre tenuto ad ormeggiare l'Unità abbastanza distante dalla banchina o pontile, con le

cime tese per evitare scarroccio sui posti vicini o danneggiamento delle strutture portuali, predisporre cime di ormeggio, molle, catene, maniglioni di dimensioni adeguate ed in buono stato, le cime abbastanza recenti da non avere la robustezza residua compromessa dai raggi ultravioletti, i maniglioni stretti e con blocchi per evitarne l'allentamento; controllare se le cime e la trappa di ormeggio sfregano su parti dello scafo e se così fosse, cambiarne la posizione o apporre le dovute protezioni per evitarne l'usura e la perdita di resistenza. In particolar modo, prima dell'assenza dall'Unità per periodi più o meno lunghi, è obbligatorio ormeggiarla con più cime di ormeggio per lato. All'Utente resta sempre l'obbligo di verifica/controllo e manutenzione/cura dell'efficienza degli ormeggi.

La Società potrà comunque sostituire d'autorità ogni cima di ormeggio, con facoltà di rivalsa sull'Utente, qualora ravvisasse in essa uno stato di precarietà tale da inficiarne la sicurezza.

L'Utente non può modificare il sistema di ormeggio né i sistemi di erogazione dei servizi sussidiari senza la preventiva autorizzazione della Direzione del Porto.

I sistemi di ormeggio predisposti dall'Utente, nonché l'Unità con i suoi accessori (gruette, passerelle, etc.) non dovranno provocare usura o danneggiamento delle strutture portuali e delle Unità vicine.

Ogni Utente è responsabile della sicurezza della propria Unità nei riguardi del modo in cui essa è stata ormeggiata, senza che responsabilità alcuna possa essere attribuita alla Società. E' fatto obbligo agli utenti di proteggere l'Unità con adeguati, sufficienti e decorosi parabordi per evitare danni alla propria ed alle altrui Unità.

E' vietato ormeggiarsi alla banchina o al pontile con le cime di salpamento delle trappe di ormeggio alla catenaria.

L'Utente è tenuto a verificare ed eventualmente sgottare l'acqua marina o piovana imbarcata ed è il solo e unico responsabile in caso di affondamento o danneggiamento delle parti interne ed esterne dell'Unità.

4. ACCESSO VIA TERRA, CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE E DEI VEICOLI, PARCHEGGIO VEICOLI E SOSTA A TERRA DELLE BARCHE

L'accesso al Porto è riservato alle persone autorizzate, che saranno tenute sempre e comunque ad abbigliarsi in maniera non contraria al comune senso del pudore ed a mantenere un comportamento decoroso, nonché agli animali domestici ad essi appartenenti (vedi paragrafo 12). In tutto il Porto è vietata la circolazione di minori non accompagnati.

L'accesso ai pontili e alle banchine è riservato ai proprietari, agli equipaggi ed agli ospiti delle Unità ormeggiate, al personale dipendente o fiduciario della Società e ai tecnici autorizzati dalla Direzione anche ad accedere a bordo per ragioni di servizio, nonché agli agenti dell'Autorità Marittima e delle Forze di Polizia;

E' vietato l'accesso a persone e mezzi nei locali tecnici, nelle zone adibite a cantiere e rimessaggio, sulle scogliere e opere di difesa portuale, nonché l'avvicinamento ad attività eseguite dal personale della Società in particolar modo se con l'ausilio di mezzi di sollevamento.

L'accesso, la circolazione ed il parcheggio di veicoli all'interno dell'area Portuale è consentito esclusivamente a quelli autorizzati, ai mezzi delle Forze di Polizia e dell'Autorità Marittima, a quelli impiegati per operazioni di soccorso, antincendio e antinquinamento.

E' severamente vietato l'accesso di qualsiasi veicolo, motociclo, mezzo di sollevamento e lavoro, nonché mezzi adibiti al trasporto di Unità, all'interno dell'area portuale, salvo espressa autorizzazione della Direzione del Porto, e in ogni caso per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle operazioni per le quali è stata rilasciata l'autorizzazione.

Qualsiasi veicolo e carrello acceda, transiti o sia parcheggiato nell'area portuale deve essere a norma con le prescrizioni di legge, coperto da regolare polizza assicurativa, avere un aspetto decoroso ed in buono stato di manutenzione, senza perdite di oli e liquidi di qualsiasi genere.

All'interno dell'area portuale sono previsti parcheggi non custoditi per autovetture, motocicli e

carrelli per natanti autorizzati, identificati nelle mappe esposte in Direzione ed utilizzabili solo su autorizzazione della Società per operazioni di carico e scarico, in ragione della disponibilità degli stessi.

Gli Utenti di tali parcheggi sono tenuti all'osservanza della Regolamentazione della Società.

Gli Utenti dovranno quindi attenersi alle apposite indicazioni stradali, parcheggiando veicoli e rimorchi esclusivamente nelle zone a ciò destinate.

Conseguentemente, lo stazionamento dei mezzi predetti in posizione non consentita darà luogo all'immediata rimozione forzata a spese del proprietario o possessore.

Analoga disposizione vale per veicoli, rimorchi o Unità da diporto o da pesca abbandonati all'interno dell'area portuale.

Ogni mezzo parcheggiato deve essere chiaramente identificabile dal personale della Direzione Porto, in particolar modo quelli privi di targa o altro segno distintivo (ad esempio i carrelli); in tali casi, l'Utente deve richiedere alla Direzione Porto un contrassegno adesivo numerato da porre in posizione ben visibile.

Ogni mezzo non identificabile verrà ritenuto dalla Società come occupante abusivamente un'area in Concessione e pertanto potrà esserne disposto lo spostamento ed eventualmente l'alienazione.

La velocità massima dei veicoli all'interno della zona portuale dovrà essere non superiore a 10 chilometri orari.

E' fatto divieto di usare segnali acustici, se non in caso di effettiva necessità.

L'utilizzo di qualsiasi mezzo su ruota, motorizzato o no, è vietato su banchine e pontili, ad eccezione di quelli impiegati dal personale della Società, mezzi di soccorso e di polizia; a qualsiasi mezzo è vietato transitare sulla copertura della canaletta impianti lungo tutta la banchina.

Nei piazzali del Porto è prevista una zona destinata alla sosta a terra delle Unità da diporto, identificata nelle mappe esposte in Direzione, nella quale è vietato alle persone l'accesso in assenza di autorizzazione da parte della Direzione; sulle barche ivi depositate non dovranno essere lasciati cuscinerie, tendalini o qualsiasi altra attrezzatura amovibile, a meno che le stesse barche non siano coperte da adeguati e decorosi teloni che ne consentano la chiusura.

La Società non risponde per danni o furti relativi a veicoli e barche (ovvero ad oggetti/cose/beni lasciati negli stessi).

La sosta di veicoli in zone non consentite o nell'area destinata a parcheggio senza averne titolo, è passibile di provvedimenti sanzionatori da parte delle Autorità Marittime, di Polizia e Comunali ed in caso di rimozione le spese saranno richieste al relativo proprietario o possessore.

E' assolutamente vietato il lavaggio e la pulizia dei mezzi nell'area portuale e qualsiasi operazione di manutenzione.

5. SCIVOLO DI ALAGGIO E VARO

Lo scivolo di alaggio/varo è destinato anche all'uso pubblico per le operazioni di alaggio/varo delle Unità, pur potendo la Società erogare i propri servizi a chi ne faccia richiesta. L'uso è consentito esclusivamente agli Utenti che utilizzino idonei carrelli dotati di adeguati argani/verricelli. Nell'area destinata alla movimentazione delle unità è vietata la sosta di veicoli, la posa di ogni materiale e l'esecuzione di qualsiasi lavoro di manutenzione.

L'accesso allo scivolo deve essere effettuato esclusivamente nelle ore diurne e per il solo tempo strettamente necessario all'operazione.

Coloro che utilizzano lo scivolo di alaggio e varo, una volta terminate le operazioni, devono immediatamente procedere ad allontanare dall'area gli eventuali veicoli ed attrezzature utilizzati (carrelli etc.) ed, in caso di alaggio, la stessa Unità.

E' vietata la sosta delle auto e/o dei carrelli nelle aree del porto salvo espressa autorizzazione rilasciata dalla Direzione del Porto.

L'utilizzo dello scivolo rientra nella piena responsabilità dell'Utente il quale è tenuto a verificare preliminarmente la sussistenza di tutte le condizioni necessarie ad assicurarne un sicuro uso,

valutando con la massima diligenza ogni rischio direttamente o di riflesso connesso con l'operazione; in particolare, prima di ogni alaggio o varo è necessario verificare le condizioni di scivolosità della discesa.

L' Utente dello scivolo pubblico manleva pienamente la Società da ogni e qualsiasi responsabilità diretta o indiretta per danni a persone e cose che per effetto delle operazioni di alaggio o varo in proprio possano verificarsi.

6. CASI DI FORZA MAGGIORE E/O DI EMERGENZA

In casi di particolari condizioni meteorologiche, di pericolo per la vita umana o in qualsiasi altra situazione di pericolo, valutata tale dalla Direzione Porto, la Direzione stessa potrà utilizzare per i servizi di emergenza anche il personale salariato delle imbarcazioni presenti. In tali casi agli Utenti incombe l'obbligo di mettere gratuitamente a disposizione il personale dipendente.

La Direzione del Porto si riserva la facoltà di variare temporaneamente i posti di ormeggio per condizioni meteo, motivi di sicurezza, lavori, manutenzioni o cause di forza maggiore ritenute tali a giudizio insindacabile della Direzione medesima.

L'Utente non può rifiutarsi di lasciare libero il posto ormeggio per le suindicate esigenze.

Eventuali Unità in avaria o prive di equipaggio, ove ricorrano gli eventi sopradetti, potranno essere rimosse a cura e con il personale della Direzione del Porto senza necessità di apposita autorizzazione dell'Utente.

Qualora un'Unità affondi entro l'ambito portuale o nella zona di accesso al Porto, l'Utente è obbligato alla relativa rimozione o allo smantellamento, dopo aver avuto le autorizzazioni del caso e l'approvazione da parte della Direzione Porto, assumendosi interamente i relativi costi.

7. INQUINAMENTI E MOLESTIE

Nel Porto è vietato:

- a meno di specifica autorizzazione della Direzione del Porto, l'uso di generatori, le prove di motori e qualsiasi altra operazione che generi rumore molesto prima delle ore 09,00 e dopo le ore 20,00, nonché dalle ore 13,00 alle ore 16,00; è vietato, inoltre, in maniera permanente l'uso di proiettori e sirene;
- in fase di uscita il riscaldamento dei motori all'ormeggio;
- l'abbandono o il getto di rifiuti di qualsiasi genere, di oggetti ed ogni altra sostanza liquida o solida sia in acqua, sia sulle banchine e pontili. Per esigenze personali devono essere usati i locali igienici esistenti a terra, nell'attigua Marina Mahon, salvo che l'imbarcazione sia dotata di specifiche attrezzature a tenuta stagna per raccogliere i liquami, o a distruzione chimica;
- l'uso degli impianti igienici di bordo con scarico diretto a mare;
- l'abbandono di accumulatori elettrici esausti; è disponibile in porto un apposito contenitore;
- lo svuotamento di acqua di sentina, la pulizia dei serbatoi e delle casse carburanti ed oli; la sostituzione dell'olio dei motori può essere effettuata, depositando gli oli usati negli appositi contenitori;
- la pesca e la balneazione in porto;
- il lavaggio delle stoviglie e di oggetti in banchina o sui pontili, nonché il lavaggio dei teli sulle siepi;
- il lavaggio delle Unità è consentito a condizione che non si arrechi disturbo alle Unità vicine;
- l'utilizzo di detersivi non biodegradabili a bordo delle Unità;
- ingombrare con oggetti, materiali, tender o altro le banchine, i moli e i pontili, nonché

- lasciare manichette e cavi elettrici non adeguatamente arrotolati;
- lo svolgimento di attività di manutenzione straordinaria o anche ordinaria, allorché comporti l'utilizzo di attrezzature o ditte esterne, ovvero possibilità di disturbo o pericolo di danni a cose o persone, in particolare per l'utilizzo di agenti che possano inquinare lo specchio acqueo e l'atmosfera (verniciature, sverniciature, lavaggio con solventi chimici, acidi e detergenti non biodegradabili come da specifiche di legge); eventuali deroghe potranno essere autorizzate in modo discrezionale dalla Società, a cui dovrà essere presentata apposita richiesta corredata dalla documentazione all'uopo prevista. La Società non assume responsabilità alcuna per danni a persone e/o cose che possano derivare dallo svolgimento di tali interventi, ancorché autorizzati. L'Utente manleva a tale riguardo la Società da ogni eventuale responsabilità, diretta o indiretta, anche per ciò che concerne l'incolumità fisica dei manutentori, facendosi pienamente carico degli eventuali danni e costi di ripristino.

8. PRESCRIZIONI E VERIFICHE CONCERNENTI LA SICUREZZA

Le Unità degli Utenti devono essere in regola con le vigenti disposizioni di legge relative al naviglio da diporto nazionale ed estero e devono essere efficienti ai fini della sicurezza in navigazione e stazionamento. In particolare deve essere evitata ogni anormale predisposizione che possa determinare il pericolo di incendio e comunque la possibilità di arrecare danni alle imbarcazioni limitrofe o alle installazioni di terra. La Società avrà la facoltà, nell'ambito del contratto di ormeggio, di stabilire eventuali norme di sicurezza aggiuntive per assicurare la migliore gestione del Porto.

L'Utente deve osservare le seguenti disposizioni a carattere preventivo e generale:

- è assolutamente vietato fumare nelle aree adibite al rifornimento e sulle imbarcazioni durante le operazioni di rifornimento o di manutenzione dell'impianto di alimentazione dei motori;
- è assolutamente vietata, nell'ambito del Porto, qualsiasi modalità di rifornimento, anche parziale, sia a mezzo di serbatoi mobili, ancorché autotrasportati, sia con qualsivoglia cisterna. In caso di assoluta necessità sarà necessario richiedere espressa autorizzazione alla Direzione del Porto;
- prima dell'avviamento dei motori a benzina l'Utente deve provvedere all'aerazione del vano motore;
- gli estintori di bordo devono essere rispondenti ai regolamenti in vigore, in numero adeguato ed in perfetta efficienza;
- gli impianti elettrici di bordo devono essere in perfetto stato di funzionamento, isolamento e manutenzione;
- le imbarcazioni in Porto non devono detenere alcuna sostanza pericolosa o suscettibile di esplosione, oltre i fuochi regolamentari di sicurezza (razzi, fuochi a mano, ecc.) e i combustibili necessari all'uso. Le installazioni e gli apparecchi predisposti per i combustibili devono essere conformi al regolamento in vigore per le imbarcazioni di quella categoria;
- nel caso in cui si verificasse un principio di incendio a bordo di un'imbarcazione, sia da parte del personale della stessa che da quello delle imbarcazioni vicine, deve farsi il possibile per lo spegnimento ed isolamento del focolaio, avvisando nel contempo coi mezzi più rapidi possibili la Direzione Porto, che informerà le Autorità competenti. Inoltre è attribuita alla Direzione, secondo il suo prudente apprezzamento, la facoltà di disormeggiare immediatamente l'Unità con incendio a bordo e di allontanarla dal porto. Le spese relative agli interventi operati in conseguenza degli incendi di cui al presente articolo sono a carico dell'Utente responsabile oltre all'eventuale risarcimento dei danni arrecati a terzi o agli arredi ed alle opere portuali.

- l'Utente, prima di ormeggiare la propria Unità, deve controllare che non esistano residui di perdite di idrocarburi in sentina e che non vi siano in atto perdite degli stessi in acqua;
- in caso di versamento di idrocarburi sul piano d'acqua o sulla banchina, moli o pontili, il responsabile deve immediatamente avvisare la Direzione Porto, provvedendo nel contempo ad iniziare con i mezzi a sua disposizione la bonifica della zona interessata e ad informare il personale delle Unità vicine e quanti si trovano in luogo. La bonifica della zona interessata sarà effettuata dalla Direzione del Porto con proprio personale e materiale all'uopo in dotazione a totale carico del responsabile;
- in Porto e nelle vicinanze è vietato l'uso di apparati VHF per le comunicazioni che non siano strettamente legate ad operazioni portuali e di soccorso.

9. ISPEZIONI

La Società potrà disporre in qualsiasi momento sopralluoghi ed ispezioni al fine di contribuire alla prevenzione di incidenti e danni.

La Direzione del Porto può richiedere, qualora sussistano fondati motivi, che siano effettuate ispezioni a bordo delle Unità da parte della competente Autorità Marittima per accertare che esse siano in perfetta efficienza per la sicurezza dello stazionamento ed in regola con le prescrizioni emanate in proposito dalle competenti Autorità.

Le Unità ritenute non in regola con le prescrizioni concernenti la sicurezza potranno essere allontanate dalla zona in Concessione.

10. ASSICURAZIONE

L'Unità deve essere assicurata per responsabilità civile verso terzi e, nel caso in cui il suo valore sia superiore a 100.000,00 Euro, da apposita polizza corpi con esplicita rinuncia di rivalsa verso terzi.

La Società potrà allontanare dalla zona in Concessione l'Unità la cui copertura assicurativa non risponda alle prescrizioni che precedono.

11. SERVIZI PORTUALI

E' prevista la fornitura agli Utenti da parte della Società, o di società di gestione appositamente costituite ed autorizzate, e nella misura compatibile con le disponibilità e le richieste, dei seguenti servizi portuali:

Servizi che permettono il buon funzionamento ed il controllo della gestione portuale, quali:

- assistenza all'ormeggio e disormeggio delle imbarcazioni, su chiamata esclusivamente negli orari riportati in bacheca; ai natanti l'assistenza non viene garantita;
- servizi amministrativi e di supporto alla clientela negli orari riportati in bacheca;
- pulizia dei pontili, delle banchine, delle aree a terra e dello specchio acqueo;
- vigilanza sulle parti di uso comune, sugli arredi di uso comune ed impianti dell'approdo, nonché sulle Unità per assicurare l'osservanza delle norme di legge e del presente regolamento. Si fa presente che la Società non risponde di eventuali furti o danneggiamenti a persone o cose che si dovessero verificare nell'ambito del Porto ed a bordo delle Unità (a terra o nello specchio acqueo) o dei veicoli, essendo espressamente esclusa dai servizi forniti l'attività di vigilanza per furti e danneggiamenti di terzi. A tale scopo gli Utenti sono invitati a dotarsi, a propria cura e spese, di idonee misure di protezione e/o polizze assicurative);
- servizio antincendio e antinquinamento; la Società dispone di impianti fissi e mobili per il pronto intervento in caso di incendio e/o di inquinamento, nonché di personale

addestrato al loro impiego. Le operazioni antincendio e antinquinamento si svolgeranno sotto la direzione dell'Autorità Marittima che si avvarrà della collaborazione del personale dipendente della Società. Le spese relative agli interventi operati in conseguenza agli incendi e/o agli inquinamenti summenzionati saranno a totale carico dell'Utente riconosciuto responsabile, cui farà altresì carico il risarcimento dei danni arrecati a terzi, agli arredi e alle attrezzature portuali. L'Utente deve attenersi alle prescrizioni di cui al paragrafo 8 per evitare ogni incidente che possa provocare incendi ed altro danno;

- manutenzione ordinaria degli impianti e arredi portuali;
- servizi igienici (ubicati nell'adiacente Marina Mahon);
- illuminazione banchine e pontili;
- servizio meteo e radio;
- somministrazione di acqua, (non idonea all'utilizzo alimentare), prevede l'uso obbligatorio delle apposite pistole o valvole limitatrici di flusso da applicare sulle manichette.

Si fa presente che la pressione dell'acqua in rete può superare i 5 bar, pertanto, in caso di utilizzo diretto nell'impianto di bordo, si prescrive l'uso di adeguati riduttori di pressione e si vieta di lasciare l'impianto collegato alla rete di terra in caso di assenza di personale a bordo; in ogni caso la Società declina ogni responsabilità in caso di danni derivanti dall'utilizzo dell'acqua.

- somministrazione di energia elettrica: può avvenire solo con l'impiego delle spine previste; il personale della Direzione Porto sarà a disposizione per informare e coadiuvare per un corretto allaccio. La Società declina ogni responsabilità per eventuali sbalzi di tensione che dovessero causare danni agli impianti di bordo

Si raccomanda di utilizzare le opportune precauzioni per evitare sprechi di acqua e/o energia elettrica.

Servizi tecnici

Fornitura, nella misura compatibile con le disponibilità e con le richieste, di quei servizi che permettono il mantenimento in efficienza e navigabilità dell'imbarcazione, quali:

- manutenzione ordinaria e straordinaria;
- rimessaggio invernale;
- interventi su emergenze ed eventi straordinari;
- servizio di alaggio e varo; per le operazioni di alaggio e varo sono a disposizione degli Utenti i mezzi di sollevamento gestiti dalla Direzione del Porto. E' vietato l'ingresso nell'ambito dell'approdo di qualsiasi mezzo di sollevamento e lavoro esterno, salvo espressa autorizzazione della Società in caso di assoluta necessità e/o emergenza.

I suddetti servizi verranno forniti a spese dell'Utente.

- Servizio subacqueo

E' assolutamente vietato immergersi nelle acque portuali. Per qualsiasi necessità l'Utente deve rivolgersi alla Direzione del Porto che potrà intervenire, a spese dell'Utente, con personale, suo o da essa incaricato, specificamente autorizzato ed abilitato.

L'intervento nell'ambito dello specchio acqueo del Porto di sommozzatori terzi, sempre che iscritti nell'apposito albo della Capitaneria di Porto di Carloforte, potrà essere ammesso solo in caso di emergenza e previa autorizzazione scritta del Direttore del Porto. In tal caso la Direzione del Porto ha facoltà di richiedere in visione i relativi attestati di qualifica, trattenendone copia. L'attività è soggetta all'autorizzazione della Capitaneria di Porto di Carloforte. Il Direttore del Porto si occupa

dell'eventuale inoltro di istanze.

12. ANIMALI DOMESTICI

Gli animali domestici sono ammessi nell'area portuale solo per il tempo necessario al loro imbarco e sbarco purchè tenuti al guinzaglio e con la museruola. In ogni caso dovranno essere prese tutte le opportune precauzioni al fine di evitare che la loro presenza possa arrecare molestia o disagio agli Utenti e sporcare pontili, banchine e attrezzature. E' inoltre assolutamente vietato far abbeverare gli animali direttamente dai punti di erogazione dell'acqua.

Il non rispetto di quanto predetto è passibile di provvedimenti sanzionatori da parte delle Autorità Marittime, di Polizia e Comunali; la Direzione del Porto si riserva, inoltre, di addebitare al responsabile i costi della pulizia.

13. ATTIVITA' COMMERCIALI E PROFESSIONALI

Stante che la Società deve esercitare direttamente la Concessione, a bordo delle Unità ormeggiate nel Porto, nello specchio acqueo, nei pontili, nelle banchine e negli spazi a terra inclusi nell'area in concessione è vietato lo svolgimento di ogni tipo di attività commerciale o professionale, pubblicitaria e/o promozionale, di manutenzione o di gestione che non siano espressamente autorizzate dalla Direzione del Porto e dalle Autorità competenti. Qualora nello svolgimento di dette attività venissero utilizzati i servizi forniti dal Porto, l'eventuale l'autorizzazione avverrà previo pagamento di un corrispettivo. Gli esercenti di tale attività sono responsabili per i danni diretti o indiretti arrecati a terzi, esonerando la Società da ogni responsabilità anche nei confronti dell'Autorità concedente. Gli Utenti devono essere espressamente informati di tale clausola.

14. DISPOSIZIONI VARIE

La Società si riserva la facoltà di revocare o non concedere l'ormeggio ad imbarcazioni di Utenti, che, loro stessi o loro equipaggi o ospiti, abbiano dimostrato comportamento incompatibile con la correttezza dei rapporti sociali e commerciali, che abbiano debiti insoluti nei confronti della Società o che abbiano tenuto comportamenti scorretti durante la permanenza in altri porti turistici.

Ogni Unità ormeggiata nel Porto dovrà essere mantenuta in buono stato di conservazione, galleggiamento e sicurezza, nonchè presentare, per quanto riguarda barca e accessori, un aspetto decoroso. Qualora la Direzione del Porto, tramite i propri incaricati, constati che un Unità si trova in stato di abbandono, o che corra il rischio di affondare o di causare danni alle Unità ed alle attrezzature circostanti, avviserà immediatamente il proprietario o possessore affinché venga eliminato l'inconveniente. Se non dovesse provvedersi entro i termini stabiliti, l'Unità sarà alata a spese e rischio del proprietario o possessore, senza pregiudizio alcuno per qualsiasi azione nei suoi confronti.

Per le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente Regolamento tra la Società e gli Utenti, o qualsiasi altra persona, il Foro competente, unico ed esclusivo, è quello di Cagliari.